

SEDE DI LECCE

DURC

VADEMECUM

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) intende perseguire due specifiche finalità:

- 1) contrastare il lavoro nero attraverso il controllo degli appalti pubblici;
- 2) costituire una banca dati per scoraggiare la concorrenza sleale fra le imprese, premiando quelle, appunto, regolari con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi-

Il DURC e' pertanto, obbligatorio:

- a) per gli appalti/subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- b) per appalti privati in edilizia per i quali e' richiesta la concessione edilizia o la DIA; (denuncia inizio attivita');
- c) per attestazioni SOA o iscrizione albo fornitori;
- d) per benefici normativi e contributivi, finanziamenti e sovvenzioni;

a) Appalti/subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture

La richiesta deve essere inoltrata **solo ed esclusivamente** dalle stazioni appaltanti pubbliche (es. Comuni, Provincia, Iacp, Università, Asl, Inps e Inail etc...) o a rilevanza pubblica (es. Enel etc..) come disposto dall'art .16 bis comma 10 della Legge 2/2009.

In tali casi, pertanto, ne' i consulenti ne' le aziende potranno richiedere il durc.

Le stazioni appaltanti potranno accreditarsi presso l'Inail o l'Inps utilizzando il modulo disponibile sul portale orizzontale

www.sportellounicoprevidenziale.it

Si ricorda inoltre, che per partecipare alla gara fino all'aggiudicazione vera e propria le aziende possono autodichiarare di essere in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi, salvo verifica poi da parte della stazione appaltante-

b) Appalti privati in edilizia per i quali e' richiesta la concessione edilizia o la DIA; (denuncia inizio attivita');

La richiesta può esser fatta dal consulente o dalla ditta stessa, purchè si tratti di appalti di lavori privati in edilizia subordinati a concessione o DIA così come per tutte quelle aziende che lavorano nel cantiere anche se non propriamente edili (installatori, impiantisti, falegnami etc...), non pertanto, per altri tipi di appalto privato. Per tali fattispecie, infatti, potrà essere richiesta una certificazione di regolarità ai singoli enti che non e' DURC!

Si precisa inoltre, che a seguito del D.M. 2007 l'obbligo del Durc è esteso anche ai lavoratori autonomi (artigiani) mentre è escluso per le società senza dipendenti (nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. N. 3144 del 22.12.2005) per le quali resta confermata la necessità di autodichiarazione o rilascio delle certificazioni da parte dei singoli Enti.

c) Attestazioni SOA o iscrizione albo fornitori;

Le relative richieste devono essere inoltrate sempre **telematicamente** solo dalle SOA, che sono gli organismi preposti al controllo dei requisiti di qualificazione richiesti dalla legge sui lavori pubblici. (art. 8 c.3 L.109/94)

e) Benefici normativi e contributivi, finanziamenti e sovvenzioni:

Le richieste sono in genere inoltrate dagli stessi Enti preposti alla concessione dei relativi benefici (es. sconto edile, art. 24 MAT, assunzioni ex Legge 407/90 etc.. ..)

Per quanto concerne le autorizzazioni comunali per licenze ai commercianti ambulanti ex Legge 102/2009, si chiarisce che non essendo tali soggetti assicurati Inail, se non hanno personale dipendente o collaboratori familiari, il Comune o i singoli interessati dovranno richiedere la certificazione di regolarità solo all'Inps- (nota Direzione Centrale Rischi del 13.10.2009).

Si ricorda infine, i periodi di validità del DURC (circ. Inail 7/2008) ed esattamente:

- trimestrale per i lavori privati in edilizia soggetti a concessione o dia
- mensile per le agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni
- limitata alle singole fasi dell'appalto per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
- limitata al motivo della richiesta per le attestazioni SOA

Pertanto, l'utilizzo di un DURC non più rispondente a verità per validità o anche per motivo della richiesta, equivale ad uso di atto falso perseguibile penalmente-

Lecce 28.10.2009



IL DIRETTORE DELLA SEDE
(Dr.ssa Claudia Pastorelli)




IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI

(Dott. Antonio Lezzi)

